



Trattamento di fine servizio del personale militare

A.C. 1283

Dossier n° 250 - Schede di lettura
9 febbraio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1283
Titolo:	Modifica all'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l'erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Carrà
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	6 luglio 2023
assegnazione:	20 novembre 2023
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)

Premessa

La proposta di legge in esame interviene in materia di **differimento e rateazione** della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (**TFS**), comunque denominati (c.d. buonuscita), spettanti ai **dipendenti delle Forze armate** cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

A tal fine, la proposta di legge interviene sull'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, **allo scopo di escludere**, nei confronti del personale delle Forze armate, l'applicazione delle disposizioni recanti, **da un lato, il differimento del pagamento** (attualmente stabilito in dodici o ventiquattro mesi a seconda che si tratti di cessazione per raggiunti limiti o di cessazione anticipata del rapporto di lavoro o di servizio) previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, **e, dall'altro, il pagamento rateale** (in un numero di rate annuali, fino ad un massimo di tre importi annuali, strutturate secondo una progressione graduale delle dilazioni, via via più lunghe in proporzione all'incremento dell'ammontare della prestazione) previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende adempiere al monito espresso dalla Corte costituzionale che, nella [sentenza n. 130 del 2023](#), ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, **mediante scelte discrezionali di rimodulazione** che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione (vedi *infra*).

Si ricorda che attualmente risulta in corso di esame in Commissione XI Lavoro la proposta di legge [C. 1254](#) – che consta di un unico articolo – che interviene in materia di erogazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, **di tutti i dipendenti pubblici, attraverso la riduzione del termine dilatorio** per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio (anche a seguito di collocamento a riposo d'ufficio) per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, **nonché attraverso la rimodulazione delle fasce di importo** per l'erogazione rateale dei medesimi trattamenti. Per ogni approfondimento in proposito, [si rimanda al relativo dossier](#).

Per quanto qui di interesse, si ricorda che **ai dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000 si applica la disciplina del Trattamento di fine servizio (TFS)**, mentre a quelli assunti **dal 1° gennaio 2001** si applica la disciplina del **Trattamento di fine rapporto (TFR)** (ex art. 2 dell'Accordo quadro nazionale in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 1999 e art 2 DPCM 20

dicembre 1999). La diversità tra le due tipologie risiede, per i dipendenti pubblici, nelle diverse modalità di calcolo, fermo restando che in entrambi i casi vigono i termini dilatori per l'erogazione del trattamento previsti dalla normativa vigente: il TFS corrisponde ad un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda percepita (compresa la tredicesima) moltiplicata per gli anni di servizio (art. 3, c. 2, e art. 38 del D.P.R. 1032/1973), mentre il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 e sottraendo lo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo dovuto dai datori di lavoro al fine di coprire gli oneri derivanti dal FPLD) (art. 2120 c.c. e art. 3, ultimo comma, L. 297/1982). I lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001, se aderiscono ad un fondo pensione negoziale, possono trasformare il TFS in TFR (mediante l'esercizio della relativa opzione) e destinano alla previdenza complementare quote di TFR stabilite dalla contrattazione collettiva.

Contenuto

La proposta di legge risulta composta di **tre articoli**.

L'**articolo 1** apporta una modifica all'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di prevedere l'erogazione in un **unico importo e senza dilazioni** dell'intero ammontare del TFS maturato dal dipendente militare cessato da servizio.

L'articolo 1908 COM dispone che il trattamento di fine servizio è corrisposto al personale militare **secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato**, in quanto compatibili con le norme del codice dell'ordinamento militare.

Rispetto alla disciplina prevista per tutti gli altri dipendenti pubblici, quella prevista per i militari presenta alcuni **profili di specialità** con riguardo al computo dei periodi di servizio pre-ruolo (art. 1909), gli effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio (art. 1910), attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio (art. 1911), ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri (1912).

In particolare, la disposizione aggiunge all'articolo 1908 COM un comma *1-bis* finalizzato a superare il **meccanismo di dilazione** previsto dalla normativa vigente per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati spettanti ai dipendenti pubblici.

La normativa vigente (D.L. 79/1997, articolo 3, comma 2, nella versione di tale disposizione vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014) prevede infatti che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provveda:

- **dopo 24 mesi** dalla data di cessazione (anticipata) del rapporto di lavoro; e
- **dopo 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di **cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio** previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione di appartenenza.

In entrambi i casi la disposizione prevede che alla **corresponsione** agli aventi diritto l'ente provveda **entro i successivi tre mesi**, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La proposta di legge in esame supera peraltro il **meccanismo di corresponsione rateale** dei suddetti trattamenti.

In particolare, l'art. 12, c. 7, del D.L. 78/2010 (nella versione di tale disposizione vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014), dispone che il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego sia effettuato:

- a) in **un unico importo annuale se** l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- b) in **due importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente **superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro**. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in **tre importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente **uguale o superiore a 100.000 euro**. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Il **combinato disposto** della dilazione nel pagamento (di uno o due anni), alla quale si aggiunge l'erogazione rateale (in uno, due o tre anni a seconda delle fasce di importo della buonuscita) è stato adottato nel legislatore per una finalità (espressamente indicata dall'art. 12, c. 7, del D.L. 78/2010) di "concorso al **consolidamento dei conti pubblici** attraverso il **contenimento della dinamica della**

spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento" (i.e. dal 1° gennaio 2014).

Conseguentemente, il comma 1-*ter* aggiunto all'articolo 1908 COM esclude l'applicazione per il personale militare delle sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997 e dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 78/2010 in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale ordinamento previdenziale rispetto a quello generale, dal quale si differenzia sotto diversi profili (sopra richiamati), così come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento.

L'**articolo 2** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento estendendo gli effetti (più favorevoli rispetto alla disciplina vigente) del provvedimento anche in favore del personale militare, compresi eventuali superstiti o aventi causa, che a tale data sia già cessato dal rapporto di lavoro ma non abbia ancora ricevuto la corresponsione integrale del trattamento di fine servizio, comunque denominato.

L'**articolo 3** reca infine la copertura finanziaria del provvedimento, quantificandola in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (data di presentazione del provvedimento, *che andrebbe aggiornata col riferimento all'anno di entrata in vigore dello stesso*).

Sotto quest'ultimo profilo si ricorda che, costituendosi nel giudizio nel quale la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 130 del 2023 (per la quale si veda il paragrafo seguente), l'INPS ha sottolineato che "l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di dilazione e di rateizzazione comporterebbe per l'Istituto un onere assai elevato, posto che, nel caso in cui entrambi i meccanismi dilatori previsti dalle norme censurate venissero eliminati, l'onere complessivo della spesa aggiuntiva sarebbe di 13,9 miliardi di euro per l'anno 2023". Questo importo riguarderebbe tutta la platea dei dipendenti pubblici interessati dalle disposizioni sopra richiamate che sono attualmente in vigore.

Sotto questo profilo la Corte ha affermato che "deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto, in ogni caso, comporta; ciò che richiede che sia rimessa al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri".

Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 130 del 2023**, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma sul differimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici e della norma che prevede, a partire dal termine dilatorio medesimo, il riconoscimento secondo modalità rateali dei trattamenti in oggetto che superino un determinato importo; la dichiarazione di inammissibilità riconosce, con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, la fondatezza delle questioni poste dall'ordinanza di rimessione, concludendo, tuttavia, che la ridefinizione delle norme – e in particolare del termine dilatorio di differimento (per i trattamenti spettanti nelle fattispecie suddette) – deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di modulazione; queste ultime possono distinguere anche in base all'importo complessivo del trattamento e devono essere in ogni caso operate anche considerando i relativi effetti di finanza pubblica.

Le questioni

La Corte costituzionale era stata chiamata dal TAR Lazio, sezione terza quater, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997, e dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 78/2010.

La prima disposizione richiamata prevede, come anticipato, un termine dilatorio per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici; tale termine è pari a ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a dodici mesi per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio nonché per i casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (i suddetti termini dilatori non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per inabilità (derivante o meno da causa di servizio) e nei casi di cessazione per decesso del dipendente).

La seconda disposizione oggetto dell'ordinanza di rimessione del TAR Lazio prevede che, per i dipendenti delle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT relativo al conto economico consolidato (elenco comprensivo delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti), i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, ferma restando l'applicazione del termine dilatorio summenzionato, sono riconosciuti in unica soluzione soltanto qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; la quota eventualmente eccedente tale soglia è

riconosciuta, entro un limite di ulteriori 50.000 euro, con un termine dilatorio di dodici mesi rispetto al termine per il riconoscimento della quota precedente, mentre l'eventuale quota residua è riconosciuta a distanza di ulteriori dodici mesi. Resta fermo che l'erogazione di ogni quota è effettuata entro i tre mesi successivi al relativo termine dilatorio, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Nella suddetta ordinanza di rimessione, si ritiene che le disposizioni censurate, nel prevedere, rispettivamente, il differimento e la rateizzazione dei trattamenti in oggetto, si pongano in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione (di cui all'articolo 36 della Costituzione).

La decisione della Corte

La sentenza n. 130 ha, come accennato, dichiarato inammissibili le questioni in oggetto; essa, pur riconoscendo, con limitato riferimento ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, la fondatezza delle questioni sollevate, ha rilevato che la ridefinizione delle norme deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione; queste ultime possono distinguere anche in base all'importo complessivo del trattamento e devono essere in ogni caso operate anche considerando i relativi effetti di finanza pubblica – e, quindi, se del caso, anche in base ad un criterio di gradualità nel tempo dell'applicazione della nuova normativa, a partire dai trattamenti meno elevati –. Una rimodulazione per fasce di importo del trattamento – osserva sempre la Corte nella parte conclusiva delle motivazioni – è già presente nelle suddette modalità rateali, ma gli effetti di essa vanno riconsiderati dal legislatore tenendo conto del differimento generale del termine di liquidazione.

Più in particolare, nelle motivazioni, la sentenza ricorda che la giurisprudenza della medesima Corte ha già ricondotto anche i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto (comunque denominati) dei dipendenti pubblici nella nozione di "retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale", in considerazione della finalità – propria degli istituti in oggetto – di accompagnamento del lavoratore in una fase di vita "delicata" e "più vulnerabile" (sia per motivi anagrafici sia per il venir meno della retribuzione), oltre che in considerazione della natura lavoristica di tali trattamenti, in quanto derivanti dall'attività lavorativa prestata.

La sentenza riconosce altresì (anche in tal caso, in conformità a precedenti pronunce della Corte) che il summenzionato principio costituzionale della giusta retribuzione concerne non solo l'ammontare della stessa – ivi compresi, come appena detto, i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto –, ma anche la tempestività dell'erogazione e che, in tale quadro, devono essere valutate anche le esigenze di contenimento della spesa pubblica, sottostanti a norme restrittive in materia.

Nell'ambito di tali valutazioni, la Corte:

- da un lato, conferma l'orientamento espresso nella precedente **sentenza n. 159 del 2019**, relativo alla legittimità costituzionale del termine dilatorio di ventiquattro mesi per i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, in quanto tale termine è riconducibile alla categoria di incentivi alla permanenza in servizio; questi ultimi sono giustificati sia per finalità di contenimento della spesa pubblica sia per finalità di utilizzo delle professionalità (dei dipendenti pubblici) già acquisite;
- dall'altro lato, formula di nuovo il monito già contenuto nella citata sentenza n. 159, relativo all'esigenza di una revisione del duplice meccanismo di differimento e di eventuale riconoscimento rateale dei trattamenti in oggetto derivanti da cessazioni per limiti di età o di servizio. Tale meccanismo compromette, ribadisce la nuova sentenza, il principio costituzionale della giusta retribuzione, posto a tutela della dignità umana.

Nella motivazione del monito in oggetto, la Corte rileva anche il pericolo della svalutazione monetaria, insito nel differimento del trattamento o delle quote di trattamento (in quanto gli interessi di mora – ed esclusivamente tali interessi – sono riconosciuti solo dopo che siano decorsi tre mesi dal termine previsto per il riconoscimento del trattamento o della quota di trattamento, ma non per i periodi precedenti i vari termini dilatori, né per il primo trimestre successivo a questi ultimi).

La Corte ritiene infine insufficienti le misure presenti nell'ordinamento che consentono al dipendente pubblico un finanziamento ad un tasso agevolato per fruire in via anticipata del trattamento o di una quota di esso. Tali misure – rileva la sentenza in oggetto – hanno carattere oneroso per il dipendente, in quanto prevedono il riconoscimento di un tasso di interesse – o anche di altre somme, a titolo di spese – in favore del soggetto finanziatore.

Si può aggiungere, al riguardo, che la possibilità di finanziamento prevista dall'articolo 23 del D.L. 4/2019 e dai relativi provvedimenti attuativi è limitata a una determinata fascia di importo del trattamento e che l'altra possibile forma di finanziamento – introdotta con la deliberazione del CdA dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 –, essendo posta nell'ambito della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, è accessibile solo da parte dei dipendenti pubblici rientranti nella Gestione medesima.

DI0083	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✕ CD_difesa
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	✕ CD_lavoro

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.